

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Salvatore Casciaro

- Presidente rel.

dr. Rosella Nocera

- Giudice

dr. Valeria Guaragnella

- Giudice

nel procedimento recante n. 14478/2017 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008,

proposto da

nato in Nigeria il

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA, che sta in giudizio a mezzo del suo Presidente.

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento della sola protezione umanitaria.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Il ricorso è fondato dovendosi riconoscere allo straniero la status di rifugiato.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante, la quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Saeko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della cd Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).

2. Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere fuggito dal proprio Paese per aver subito discriminazioni in quanto affetto da albinismo.

Nello specifico, il richiedente, originario di Agbor (Delta State) e di bassa scolarizzazione, abbandonava gli studi <<perché mi discriminavano per il colore dei capelli>>; sicché egli si trasferiva a Benin City ove iniziava a lavorare con suo cugino presso un'officina. Ciò nonostante, veniva sovente isolato (<<qualsiasi cosa facessi non piaceva alla gente e i datori di lavoro non volevano avere a che fare con me>>), subendo altresì sovente aggressioni (<<la vita non me la rendevano facile e a volte mi picchiavano in gruppo>>). Talché decideva di abbandonare il suo Paese, in compagnia di altri viaggiatori, giungendo in Libia in groppa a un cammello per poi imbarcarsi alla volta dell'Italia, approdando in Italia nel 2016, volta al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Orbene, secondo le Linee guida sulla protezione internazionale: "è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che sono percepite come gruppo dalla società. L'appartenenza ad un gruppo sociale può consistere in una caratteristica specifica del soggetto. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona" (v. https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ILA-Gruppo_Sociale.pdf).

Quanto detto fa ritenere che il ricorrente appartiene ad un particolare gruppo sociale: un'appartenenza che ricorre quando i membri di un gruppo condividono una caratteristica innata e un'identità distinta nel Paese di cui trattasi, che viene percepita come diversa dalla società e che li espone a discriminazioni e a grave rischio.

Invero, dal rapporto EASO (aggiornato a febbraio 2019) si evince che "in relazione alle persone affette da albinismo, le informazioni disponibili indicano che le persecuzioni attuate nei loro confronti permetterebbero di identificarli come un determinato gruppo sociale, in particolare per quanto riguarda la loro caratteristica innata (albinismo), infatti gli albi in Nigeria sono percepiti come <<diversi>> dall'ambiente circostante" (https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf).

Sul punto, occorre evidenziare che, secondo il succitato rapporto internazionale "in Nigeria le persone con l'albinismo soffrono di discriminazione, stigma ed esclusione sociale" (https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf).

Ciò trova riscontro nelle fonti internazionali, secondo cui "...nei primi cinque mesi del 2018, ci sono stati 72 decessi legati a omicidi rituali. Tra le vittime di uccisioni rituali sono incluse le persone affette da albinismo, i cui cadaveri vengono utilizzati da stregoni e quartori per scopi magici" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5767025/>).

Con riferimento al caso di specie, contrariamente a quanto opina la Commissione Territoriale, i fatti s'appalesano nel complesso assai credibili; il ricorrente ha risposto con prontezza e congruenza ai quesiti a lui rivolti dalla Commissione, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (cfr. art. 3, co. 5 d.lgs. 251/2007).

Si noti che la Commissione, nonostante abbia rilevato che i fatti riferiti dall'istante rientrano astrattamente nelle fattispecie previste dall'art.1 della Conv. di Ginevra del 1951, ha dubitato della veridicità del racconto alla stregua del fatto che il ricorrente aveva dichiarato che i datori di lavoro non lo assumevano poiché albino ma, a suo stesso dire, avrebbe lavorato dal 2013 al 2016.

Orbene, l'istante ha riferito di aver lavorato solo presso l'officina gestita dal cugino, precisando altresì che <<lui era l'unico che mi supportava>>; pertanto non è revocabile in dubbio, proprio alla stregua dei riscontri di coerenza costituiti dai report internazionali, che non vi sarebbero state altre possibilità lavorative o sbocchi professionali per il medesimo (<<non avrei mai avuto la possibilità di avere un buon lavoro. Non avrei potuto mettermi

... conto mio poiché nessun cliente sarebbe venuto da me a causa del mio colore di capelli>>>).

Ad ogni modo, le contraddizioni rilevate dalla Commissione nell'esposizione dei fatti vertono su aspetti francamente secondari (racconto riguardante il tragitto che ha portato l'istante dalla Nigeria alla Libia a bordo di un cammello, ritenuto dalla Commissione inattendibile) e, pertanto, non atti ad inficiare (come si è detto) la credibilità del ricorrente in merito alla sua malattia congenita (consistente nella totale o parziale deficienza di pigmentazione melaninica) e alle reali motivazioni dell'espatrio.

Invero, è stata prodotta in atti copia di relazione medica (resa in data 19.12.2018) rilasciata dal Servizio di Genetica Medica del Policlinico di Foggia, a firma del prof. M. Magaglione, nella quale si depono per la presenza di una delle forme tipiche di albinismo che risulta essere presente in Nigeria. È stata altresì allegata copia di referto oculistico, rilasciato dalla Struttura Complessa di Oftalmologia del Policlinico di Foggia, in cui si evidenziano parimenti alterazioni pigmentarie con aree di aderenza vitreo-retinica, suggestive di una delle manifestazioni della predetta malattia genetica.

Ben s'intende come, nel caso di specie, l'istante verrebbe esposto, in caso di rimpatrio, al grave rischio di subire discriminazioni se non addirittura persecuzioni e/o danni alla propria incolumità.

5. In conclusione, la domanda s'appalesa fondata con riferimento allo status di rifugiato, così come richiesto dalla parte ricorrente; la particolarità delle questioni (oltre che l'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato la quale implicherebbe comunque, in caso di puntuale applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., una condanna al pagamento delle spese di un'amministrazione dello Stato con distrazione delle stesse in favore dell'Erario), giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il ricorrente va ammesso altresì al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente lo status di rifugiato;
- 2) spese compensate;
- 3) ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato e provvede alla liquidazione del compenso con separato decreto.

Bari, 08.03.2019

Il Presidente est.
Salvatore Casciaro

TRIBUNALE DI BARI

Depositato in Cancelleria oggi 11.03.2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

CAPPALÀ